

STATUTO

LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAONARA PD PIAZZA DEL
TRICOLORE 5/6

Numero REA: PD - 377928

Codice fiscale: 04292260280

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO SUB. "A" REP. 29.050 E RACC. 11.525

STATUTO

TITOLO I

Denominazione -Sede -Durata.

Art. 1) E' costituita la società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata

"LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Saonara.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie in genere e unità locali in genere, sia in Italia che all'estero.

Art. 3) La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo -Oggetto

Art. 4) La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo sociale di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso: a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tutto ciò, in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché ai sensi dell'art. 1, lettera a) e b) della legge dell'08/11/1991 n. 381 ; pertanto la società cooperativa, pur avendo la cosiddetta caratteristica di essere "oggetto plurimo", per quanto disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 153, dell'08/11/1996 e per quanto precisato dall'INPS con la circolare n. 89 del 15/04/1999, deve ritenersi, ad ogni effetto, società cooperativa di tipo "sociale", sempreché l'iscrizione nel registro delle Imprese, oltre che nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta, riguardi anche la specifica sezione riservata alle "cooperative sociali", sia per la tipologia sub a), che per quella sub b), nonché alla ulteriore condizione per cui, pur in un ambito funzionale ed operativo coordinato e collegato, l'organizzazione amministrativa della cooperativa sociale sia strutturata in due gestioni separate, rispettivamente per lo svolgimento delle attività sub a) e sub b), tali ciascuna da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle diverse agevolazioni previste dalla vigente normativa circa le due diverse fattispecie. La società cooperativa, in quanto specificatamente di tipo "sociale", ai fini tributari e per i conseguenti benefici fiscali annessi, deve anche ritenersi come una "organizzazione non lucrative di utilità sociale", comunemente detta "Onlus", ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, riguardante appunto, il "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale". La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi, sia per lo sviluppo tecnologico, che per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa inoltre, si propone lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale; a tale scopo, provvederà alla formulazione di programmi pluriennali di sviluppo, da sottoporre all'approvazione della assemblea dei soci. In relazione al suddetto scopo, la Cooperativa potrà gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per terzi, a

domicilio o presso organizzazioni e strutture private e pubbliche (quali, esemplificativamente, ospedali, dayhospital, case di riposo, case di cura, cliniche, laboratori protetti, case di soggiorno, comunità alloggio, appartamenti protetti, soggiorni estivi per anziani e fanciulli, istituti statali, istituti scolastici pubblici e privati), le seguenti attività e servizi: assistenza infermieristica, socio-assistenziale e assistenza medica; assistenza sanitaria e prestazioni riabilitative di fisioterapia, assistenza psicopedagogica, didattica, riabilitazione cognitiva, educativa e di formazione professionale; animazione socioculturale, organizzazione del tempo libero, attività culturali, di turismo sociale, di ippoterapia, di petTherapy, di didattica ambientale ed, in genere, di miglioramento della qualità della vita; servizio di trasporto e di accompagnamento di persone svantaggiate per visite mediche, per cure, per segretariato sociale, predisposizione, coordinamento, formazione e tutoring per la gestione di servizi sociosanitari, gestione completa di strutture destinate a servizi assistenziali, sociali, sanitari ed educativi; seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche legate all'assistenza sociale e sanitaria, assistenza educativa scolastica ed extra scolastica, sia in forma collettiva che individuale, gestione di asili nido, scuole materne e servizi all'infanzia, sia in forma collettiva che individuale, servizi complementari a quelli già descritti, utili per rendere più efficaci e completi i servizi stessi (quali il trasporto di persone e di cose, servizi per l'organizzazione ed il corretto funzionamento delle strutture residenziali, indagini territoriali, servizi di autolettiga e di pronto intervento, telesoccorso e telecontrollo); sempre ai fini di una gestione completa delle suddette attività e servizi, la società potrà effettuare anche quelle di pulizia e di manutenzione ordinaria di ambienti pubblici e privati; di preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti e di acquisto e stoccaggio delle derrate; di lavaggio, stiratura, trasporto di indumenti e biancheria, di trasporto e di distribuzione di pasti, indumenti e biancheria ad anziani ed inabili; di trasporto di persone e cose per conto di enti pubblici e privati; di manutenzione e di piccola riparazione delle attrezzature e degli impianti esistenti nelle strutture in cui sarà chiamata ad agire. La società potrà, inoltre, svolgere attività di ricerca, sensibilizzazione ed animazione delle Comunità ed Enti locali entro cui opererà, al fine di rendere i medesimi organismi e collettività più consapevoli e disponibili all'accoglimento, anche lavorativo, di persone svantaggiate ed in stato di bisogno. A tal proposito, la società si propone di offrire, sia alla collettività che ai privati ed alle aziende pubbliche e private, con l'utilizzo lavorativo anche delle predette persone socialmente svantaggiate, una serie di servizi polivalenti, riferiti, solo esemplificativamente, a manutenzione, pulizie, trasporti, custodia, promozione e diffusione pubblicitaria ed altri similari, oltre che, allo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali, o di servizi) quali:

l'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, ovvero la coltivazione di fondi, terreni, la selvicoltura, la forestazione, l'allevamento di animali e attività connesse. Si intendono comunque connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o

servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge. La Cooperativa può altresì esercitare la attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché svolta all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, ovvero l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali ivi inclusa la mescita del vino ai sensi della legge 27 luglio 1999, n.268. Potrà altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le norme in materia di igiene e sanità. La vendita diretta può essere effettuata anche in forma itinerante, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. La vendita può riguardare anche i prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. La Cooperativa potrà operare nel settore della produzione di energia, sia nella coltivazione, raccolta e trasformazione delle materie prime necessarie, sia con la gestione di impianti di produzione di energia caratteristicamente finalizzate all'inserimento lavorativo, prevalentemente, anche se non esclusivamente, di persone svantaggiate; al fine di agevolare tale avviamento al lavoro in genere, la Cooperativa si prefigge anche la gestione di corsi di formazione professionale, mirati alla preparazione teorica e pratica di vari profili lavorativi direttamente correlati alle specifiche richieste del locale mercato del lavoro.

La cooperativa potrà inoltre svolgere attività di formazione diretta a tutti i soggetti terzi, persone fisiche e giuridiche, relativamente alle macrotipologie di formazione di base, formazione continua e formazione professionale, anche in relazione ad obblighi di legge, attinente a progetti formativi specifici per tutte le figure professionali; attività di consulenza su sistemi di qualità certificati, su procedure di accreditamento istituzionale, su sicurezza nei luoghi di lavoro, su sicurezza igienico sanitaria degli alimenti, su progettazione, avviamento, gestione di servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi.

Qualora debbano essere svolte attività per le quali la legge richieda l'iscrizione in appositi albi professionali, tali attività saranno poste in essere esclusivamente da soggetti muniti dei necessari titoli abilitativi previsti dalla Legge. La cooperativa potrà svolgere attività di formazione professionale per tutte le attività di cui al presente articolo, sia nei confronti dei propri soci o dipendenti che nei confronti di terzi. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività di natura socio-assistenziale, sanitaria ed educativa pertinente, connessa ed affine a quelle elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, di natura mobiliare, immobiliare, commerciale ed industriale, necessarie ed utili alla realizzazione dei suoi scopi sociali e, comunque sia, direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi. Peraltro, per la sola indicazione esemplificativa, potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi

forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, comprese le Associazioni riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente, e non in contrasto, con quanto disposto ai fini dell'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie; potrà, inoltre, concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; infine, potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola coi versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque già assunte con la cooperativa; tale raccolta sarà effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; pertanto, è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico ed i terzi non soci, sotto ogni forma; sarà ammessa, invece, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnico e tecnologico della società e per le sue eventuali necessità di ristrutturazione e di accrescimento. La società, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, cosa come previsto dalle leggi vigenti in materia, potrà usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale, al fine di compensare i costi sociali e la minore produttività causata dalla integrazione di persone svantaggiate, eventualmente disabili e con ridotta capacità lavorativa. A questo scopo la cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti erogandi sia da parte dello Stato che da parte di Enti regionali, locali e della Comunità Europea. Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la società potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali, come anche a tutti gli altri organismi economici ed associativi che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche di lavoro o di servizio. La Cooperativa può, senza prevalenza, operare anche con terzi non soci.

TITOLO III

Soci

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi, partecipando alle attività sociali. Di preferenza, i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Art. 6) Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) "soci lavoratori o prestatori o cooperatori", sono tutte le persone, di età non inferiore ai diciotto anni, che esercitano arti, mestieri, professioni ed attività lavorative in genere, attinenti con quelle svolte dalla cooperativa e che, per la loro capacità, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente cooperare al suo servizio ed al suo sviluppo; per tali si intendono anche coloro che pur prestando una collaborazione lavorativa non retribuita, la svolgono con la dichiarata attesa che lo sviluppo della società generi per loro una futura opportunità di lavoro; possono essere ammessi a soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della

cooperativa, anche quei soggetti che siano utili alla stessa per capacità e per conoscenze professionali di tipo tecnico od amministrativo.

b) "soci sovventori", sono le persone fisiche e giuridiche e le società di persone che effettuano conferimenti fruttiferi, volti alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale: l'ammissione dei soci sovventori è limitata fino ad un massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; per la disciplina dei soci sovventori si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 20 e ss. del presente statuto.

c) "soci volontari", secondo quanto previsto dalla Legge 381/91, art. 2, sono coloro i quali, per sensibilità ed interesse alle problematiche riferite ai servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, intendono coadiuvare, in modo personale e volontario, nelle attività della cooperativa, nei limiti della propria disponibilità di tempo e senza alcuna retribuzione o compenso di qualsiasi genere, salvo eventuali rimborsi spese corrispondenti ai parametri stabiliti dall'assemblea dei soci nel proprio regolamento interno; tale categoria di soci non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci e, ove occorresse, godrà di una adeguata tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

d) soci "persone svantaggiate", conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 381/91, sono tutti coloro che, compatibilmente con il loro stato di salute fisica e psichica ed a causa del loro stato socialmente svantaggiato e bisognoso, sono inseriti nell'attività lavorativa della Cooperativa e ne partecipano assieme agli altri componenti la base sociale: il numero di tali soci deve essere perlomeno pari al trenta per cento dei lavoratori, soci e non soci, della cooperativa, relativa alla gestione separata sub b) di cui all'art. 4) circa lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

e) "soci fruitori", sono tutti coloro che, partecipando alla cooperativa, soddisfano un loro bisogno, tramite l'attività ed i servizi della cooperativa stessa. Possono altresì, essere dichiarati "soci solidali" le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che operano nel medesimo campo di attività e che possono tangibilmente collaborare e contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. Il numero delle persone giuridiche socie non può essere prevalente rispetto a quello dei soci persone fisiche. In nessun caso possono essere "soci lavoratori" coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, a meno di specifiche deroghe deliberate dall'assemblea dei soci.

f) La cooperativa potrà istituire una "categoria speciale di soci operatori", ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che, in possesso dei requisiti, di cui all'art. 5 del presente statuto, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione

del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 1 del presente statuto: a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nella società.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso per ricorrenza dei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci, di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, nella quale sia esplicitamente dichiarata l'obbligazione all'osservanza sia di questo statuto e che delle deliberazioni degli organi sociali; in tale istanza l'aspirante socio indicherà: a) nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; b) i motivi della richiesta di ammissione alla cooperativa e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; c) l'entità del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, rispettivamente al limite minimo e massimo fissato dalla legge; l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto; nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo

amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9) La qualità di socio si perde per fallimento, recesso, esclusione o per causa di morte, se trattasi di socio persona fisica, ovvero per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, fallimento, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa. La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve dare immediata comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. Il recesso ha effetto: a) per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; b) per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere il socio che: a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, le deliberazioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio di amministrazione; b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento del capitale sottoscritto; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in

regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi almeno 2 (due) mesi dall'invio di detto invito e sempreché il socio, nel frattempo, si mantenga inadempiente; c) prenda parte in imprese che abbiano interesse o svolgano attività contrastanti e concorrenti con quelli della cooperativa, per cui non è stata ottenuta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di esclusione va comunicata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio, il quale può proporre opposizione in Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12) I soci receduti od esclusi hanno diritto al solo rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 30, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio od altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 14) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ovvero degli eredi del socio deceduto, ove tale rimborso non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo II, lettere b) e c), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento dei danni e da prestazioni mutualistiche fomite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati e relativi al periodo di un anno successivo rispetto al giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso

questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Strumenti Finanziari Partecipativi

Art. 15) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi. L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti. L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., modificando opportunamente l'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipati vi, dei quali disciplinerà la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art. 16) i conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero centesimi) ciascuna. Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono al conferente la qualifica di socio finanziatore.

Art. 17) Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi restando i vincoli previsti dall'art. 2514, lettera "b", del codice civile. I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 18) Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite, ma esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare le generalità del proposto acquirente all'Organo amministrativo che deve pronunciarsi in merito entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto cessionario indicato dal socio cedente, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito; in mancanza di tale indicazione, il socio potrà vendere a chiunque, ad esclusione del proposto acquirente

dichiarato non gradito.

Art. 19) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai possessori di strumenti finanziari partecipati vi spetta il diritto il recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale maggiorato della quota parte delle riserve divisibili, nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto invece ad un socio non cooperatore.

TITOLO V

Soci Sovventori

Art. 20) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 21) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna.

Art. 22) Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo prov-vederà ad indicarne altro gradito; in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque, con esclusione dell'acquirente già dichiarato non gradito. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare le generalità del proposto acquirente dall'Organo amministrativo che deve pronunciarsi in merito entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23) L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o imitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti, rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri che saranno fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai possessori di strumenti finanziari sarà proporzionalmente ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il

numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi riportati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a nonna del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

Azioni di Partecipazione

Art. 25) Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisi bili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori non soci dipendenti della Cooperativa. Con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione, di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 26) L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate dalla legge e dal presente statuto per le Assemblee dei soci viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa spetta nei confronti della Società.

Art. 27) Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa spetta il diritto di recesso, qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII

Patrimonio Sociale ed Esercizio Sociale

Art. 28) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque centesimi); il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge; 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 29) Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve dare comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal medesimo potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, sempreché abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro tale diniego, il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 30) L'esercizio sociale corre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 31 della legge 31/01/92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n.59;

d) ad eventuali dividendi, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, come stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente all'articolo 2514 lettera a).

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 31) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma 2, lettera B), della legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: a) erogazione diretta; b) aumento del numero delle azioni de-tenute da ciascun socio. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII

Organi Sociali

Art. 32) Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei sindaci, se obbligatorio per legge o se nominato dall'assemblea.

Art. 33) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee vengono convocate a cura del Presidente attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione su quotidiano nazionale "Corriere Della Sera" come previsto dall'articolo 2366 secondo comma del cod. civ. nei termini come previsti dagli articoli 2366 secondo comma e 2369 secondo comma del cod. civ.. La loro convocazione potrà altresì effettuarsi mediante uno dei seguenti mezzi: a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. Più in generale, la convocazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo di accertare l'effettivo ricevimento della convocazione stessa almeno otto giorni prima

della data dell'assemblea. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo di svolgimento (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 34) L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione di strumenti finanziari, ivi comprese le azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali, in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 30 che precede. L'Assemblea può essere inoltre convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti proposti da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 35) In prima convocazione, l'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 36) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno

avvenire anche per acclamazione.

Art. 37) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Con eccezione dei soli soci sovventori, ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 23. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, come previsto dall'articolo 2372 del cod. civ. e quindi anche per più assemblee nella stessa delega, ma soltanto da un altro socio avente diritto al voto ed appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia, comunque, Amministratore o Sindaco della cooperativa. Ciascun socio cooperatore può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano a detta impresa individuale. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 38) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 39) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina, di volta in volta, il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Uno o più Amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, in base ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 40) Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Almeno ogni 6 (sei) mesi, gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno,

coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 41) L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 42) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza risulti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Presidente del Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla sua sostituzione.

Art. 43) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche e deleghe.

Art. 44) Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a questi attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 45) Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, che indicherà, fra loro, anche il presidente del Collegio sindacale. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 46) Il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea determina il compenso spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi. L'attività di controllo

contabile è documentata in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. Ricorrendo i presupposti, di cui all'art. 2409-bis, comma 63, del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

Scioglimento e Liquidazione

Art. 47) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 48) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 30, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. II della legge 31/01/92, n. 59;

TITOLO X

Disposizioni Finali

Art. 49) Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono devolute ad un arbitro, che giudicherà in via rituale e secondo diritto e che sarà nominato ed agirà secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Padova. La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci come anche l'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore, che sarà accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 50) L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente statuto, ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 51) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzioni di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e quelle sulle cooperative sociali, in particolare la legge n. 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile relativo alla disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to GOBBO DENIS

F.to CARLO DOARDO NOTAIO (L.S.)

19 di 19